



CITTA' DI MELISSANO

PROVINCIA DI LECCE

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 del 31/07/2026	Oggetto: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - Art. 1, commi da 82 a 101, L. n. 199/2025, e art. 10-quinquies, D.L. n. 38/2026, convertito con L. n. 88/2026 ss.mm.ii.
---	--

L'anno **2026** il giorno **31** del mese di **LUGLIO** alle ore **10:15**, nella sala delle adunanze del Comune, in sessione Ordinaria ed in 1^a seduta, nelle persone dei Sigg.:

	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.		CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.
1	Conte Alessandro	Si		8	Cortese Stefano	Si	
2	Surano Matilde	Si		9	Piscopiello Lucilla		Si
3	Caputo Vincenzo	Si		10	Olivieri Anna Maria	Si	
4	Nassisi Antonio	Si		11	Scarlino Cristian	Si	
5	Siciliano Maria Rosaria	Si		12	Fasano Walter		Si
6	Macri Edoardo Luigi	Si		13	Carangelo Caterina	Si	
7	Greco Donato		Si				

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Loredana Campa.

Pareri ai sensi dell'art. 49 – D.lgs. 18/08/2000, n°267

Parere Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica.

li, 23/07/2026

Il Responsabile
f.to Dott. Gabriele PELLEGRINO

Dopo l'appello prende la parola il Sindaco-Presidente il quale propone l'inversione del punto n. 7) all'ordine del giorno del Consiglio, avente ad oggetto: **“ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - Art. 1, commi da 82 a 101, L. n. 199/2025, e art. 10-quinquies, D.L. n. 38/2026, convertito con L. n. 88/2026 ss.mm.ii.”**, inserendolo come punto 1), dando atto che gli altri punti all'ordine del giorno seguiranno l'ordine contenuto nell'avviso di convocazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 23, comma 4, del Regolamento del Consiglio Comunale, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 08/06/2000, deliberazione n° 50, il quale stabilisce che: “L'inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti”;

Con voti favorevoli n.10, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti

D E L I B E R A

1) Di invertire il punto n. 7) all'ordine del giorno del Consiglio, avente ad oggetto:”ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - Art. 1, commi da 82 a 101, L. n. 199/2025, e art. 10-quinquies, D.L. n. 38/2026, convertito con L. n. 88/2026 ss.mm.ii.” , inserendolo come punto 1), dando atto che gli altri punti all'ordine del giorno seguiranno l'ordine contenuto nell'avviso di convocazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88 e successivamente modificato dall'art. 1 sexies del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, introdotto dalla Legge di conversione 25 giugno 2026, n. 113 (GU n. 147 del 27 giugno 2026), ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali, limitando l'applicazione della cd “*rottamazione quinquies*” ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che “*nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate*”;

CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, e al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;

- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), richiamato in premessa, dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- a decorrere dal 15 ottobre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 ottobre 2026; Tale dichiarazione può essere integrata entro il 15 dicembre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027;
- entro il 28 febbraio 2027, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del più volte citato decreto-legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che *“I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 31 luglio 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026”*;

- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente e ciò in deroga "*all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,*" e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbate possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2.
- dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti ammontano complessivamente ad euro 160.450,69;

Tenuto conto che con deliberazione n. 44 del 10/12/2016 è stato deliberato il dissesto finanziario del Comune di Melissano;

Preso atto che con Decreto del Presidente della Repubblica in data 03/02/2017 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

Atteso che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 24/01/2019, avente ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/20216 ex art. 3, comma 4, del D. Lgs. N. 118/2011 – Rettifica della Deliberazione di G. C. n. 172 del 13/12/2017", si deliberava la ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2016 e si dava atto di comunicare gli stessi all'Istituto Tesoriere ed all'Organo Straordinario di Liquidazione per i provvedimenti consequenziali;

Considerato che alla luce di quanto innanzi, nel bilancio comunale non risultano iscritti residui attivi relativi ai carichi affidati all'Agente della Riscossione, in quanto gli anni di imposta oggetto della rottamazione, rientrano nel perimetro dei residui di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione, come da Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 24/01/2019;

Preso atto della Deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione n. 176 del

23/07/2026, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88 e successivamente modificato dall'art. 1 sexies del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, introdotto dalla Legge di conversione 25 giugno 2026, n. 113 (GU n. 147 del 27 giugno 2026), l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, n. 17 del 29/07/2026, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**All. 1**), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, co. 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Settore Amministrativo Contabile.

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti: favorevoli n. 10 contrari: n. 0, astenuti n. 0 resi dai n. 10 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE**, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88 e successivamente modificato dall'art. 1 sexies del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, introdotto dalla Legge di conversione 25 giugno 2026, n. 113 (GU n. 147 del 27 giugno 2026) l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.
2. **DI INVIARE** copia del presente atto all'agente della riscossione entro il *31 luglio 2026*;
3. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il *31 luglio 2026*;
4. **DI INVIARE**, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, ad unanimità di voti favorevoli espressi dai n. 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
f.to CONTE Alessandro

il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Loredana Campa

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Melissano, li 31/07/2026

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Online del Comune il 31/07/2026 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - D. Lgs.

18/08/2000, N°267.

Melissano, li 31/07/2026

il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Loredana Campa

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

☒ Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134 comma 4° D.Lgs. 267/2000)

☐ Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione

Melissano, li 31/07/2026

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Loredana Campa
